

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## I C O M M I S S I O N E

(Affari della Presidenza del Consiglio  
e dell'interno)

**RIUNIONE DEL 27 SETTEMBRE 1951**

(73<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

### I N D I C E

#### Disegni di legge:

(Discussione)

« Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti, e di un contributo ordinario di funzionamento di lire 25 milioni, a decorrere dallo stesso esercizio » (N. 1644):

RIZZO Domenico . . . . .	Pag. 622, 623
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	622
PRESIDENTE . . . . .	622, 623
RICCIO . . . . .	622

(Discussione e rinvii)

« Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato » (N. 1767):

CICCOLUNGO, <i>relatore</i> . . . . .	623
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	624
RICCIO . . . . .	624
RIZZO Domenico . . . . .	624

La riunione ha inizio alle ore 13.

Sono presenti i senatori: Alunni Pierucci, Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Bocconi, Boggiano Pico, Ciccolungo, Coffari, Donati, D'Onofrio, Fantoni, Fazio, Lepore, Locatelli, Marani, Menotti, Minio, Minoja, Molè, Salvatore, Pallastrelli, Raffener, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Sinforiani, Tupini e Zotta.

È presente altresì il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Varriale ed altri: « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti, e di un contributo ordinario di funzionamento di lire 25 milioni, a decorrere dallo stesso esercizio » (1644).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, di un contributo ordinario di lire 375 milioni annui a favore dell'Ente nazionale sordomuti, da destinarsi all'assistenza dei sordomuti, e di un contributo ordinario di funzionamento di lire 25 milioni, a decorrere dallo stesso esercizio », d'iniziativa del senatore Varriale ed altri.

Dichiaro aperta la discussione generale facendo presente che il senatore Locatelli, essendosi dovuto assentare, ha pregato il senatore

Rizzo Domenico di sostituirlo nella lettura della sua relazione scritta.

**RIZZO DOMENICO.** La relazione del senatore Locatelli è la seguente: « La legge 21 aprile 1950, n. 698, ha modificato la legge 12 maggio 1942, n. 889, nei riguardi delle funzioni esercitate dall'Ente nazionale per la protezione dei sordomuti. Ma i fondi assegnati non bastano. Vi sono due schiere di nostri fratelli sventurati ai quali non deve assolutamente mancare l'assistenza, che è un dovere e non un'elemosina: i ciechi e i sordomuti.

« I ciechi sono trentamila e la loro Unione ha un contributo fisso di 486 milioni annui; i sordomuti sono di più (45 mila) ed anch'essi debbono essere doverosamente assistiti con scuole e laboratori professionali, sussidi, straordinari e alimentari (per i più poveri), concorsi culturali ecc. Il disegno di legge, presentato dal senatore Varriale ed altri nostri colleghi, vuole assicurare questa nuova finalità, devolvendo a favore dell'Ente un contributo ordinario di 375 milioni annui a decorrere dall'esercizio 1951-52. Naturalmente l'Ente dovrà presentare ogni anno un rendiconto al Ministero e al Parlamento.

« Invito pertanto la Commissione a dare voto favorevole ».

Associandomi alla relazione del senatore Locatelli, debbo aggiungere che, d'accordo con lo stesso senatore Locatelli e d'intesa con il senatore Paratore, Presidente della Commissione finanze e tesoro del Senato, è stato redatto il seguente nuovo testo del disegno di legge in esame:

#### Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, è concesso all'Ente Nazionale Sordomuti un contributo ordinario di lire 375 milioni annui da destinarsi all'assistenza in favore dei sordomuti in attuazione della finalità di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698.

#### Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge verrà fatto fronte, per l'esercizio 1951-52, con le maggiori entrate recate dalla Nota di variazione (terzo provvedimento) allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Dato che è stato soppresso il secondo comma dell'articolo 1, logicamente deve essere modificato il titolo del disegno di legge, nel senso di togliere le parole « e di un contributo ordinario di funzionamento di lire 25 milioni, a decorrere dallo stesso esercizio ».

**BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Vorrei fare due osservazioni. La prima riguarda lo stanziamento, che io non so se sia previsto in quel terzo provvedimento che è richiamato nel nuovo articolo 2 del provvedimento. So che il ministro Pella aveva promesso di fare qualche cosa, ma non sono sicuro che la promessa di questo stanziamento a favore dei sordomuti sia stata tenuta presente, appunto, nella citata nota di variazione.

**PRESIDENTE.** La nota di variazione (terzo provvedimento) allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51 è stata approvata soltanto ieri dalla Camera dei deputati. Resta inteso che l'attuale disegno di legge potrà pertanto essere approvato dalla nostra Commissione nel suo complesso, soltanto quando tale nota di variazione sarà stata approvata anche dal Senato.

**BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** La seconda osservazione che desidero fare è che a me sembra necessario aggiungere, alla fine dell'articolo 1, un capoverso che chiarisca che l'impiego di detta somma è destinato esclusivamente all'assistenza dei sordomuti, ed avrà luogo sulla base di un piano di erogazione che l'Ente sottoporrà all'approvazione preventiva del Ministero dell'interno. Non deve essere, cioè, una cambiale in bianco, quella che noi firmiamo; nè è una diminuzione quello che chiedo, ma una garanzia anche per gli altri Enti. Propongo di aggiungere, quindi, alla fine del primo articolo le parole « secondo le modalità di erogazione da essa stabilite ».

**RICCIO.** Ritengo che le parole « di erogazione » non siano necessarie e che sia più opportuno dire « con le modalità da essa stabilite », in quanto il concetto è in tal modo più ampio.

**BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Accetto senz'altro tale nuova dizione dell'aggiunta da me proposta.

RIZZO DOMENICO. Dichiaro, a mia volta, di accettare tale aggiunta.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti i due articoli del disegno di legge nel testo proposto dal senatore Rizzo e dal relatore, d'accordo col Presidente della 5ª Commissione, e con l'aggiunta proposta dal rappresentante del Governo:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 è concesso all'Ente Nazionale Sordomuti un contributo ordinario di lire 375 milioni annui da destinarsi all'assistenza in favore dei sordomuti, in attuazione delle finalità di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e con le modalità da essa stabilite.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge verrà fatto fronte, per l'esercizio 1951-52, con le maggiori entrate recate dalla Nota di variazione (terzo provvedimento) allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Resta allora inteso che la votazione finale di questo disegno di legge avrà luogo quando sarà stata approvata anche dal Senato la nota di variazione (terzo provvedimento) prevista nell'articolo 2.

(Così resta stabilito).

**Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli: « Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato » (1767).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Tartufoli:

« Modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ciccolungo.

CICCOLUNGO, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge numero 1767 di iniziativa del senatore Tartufoli, riguardante modifica della legge 30 dicembre 1949, n. 868, sulla proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B, e undecimo di gruppo C, nei ruoli del personale civile dell'amministrazione di Stato, merita, a mio avviso, benevolo accoglimento perchè prima di tutto interessa un limitatissimo numero di funzionari di due sole Amministrazioni (Interno e Difesa), rimasti esclusi da precedenti benefici per puro errore di previsioni e di calcolo; in secondo luogo non comporta aggravio di spese, potendosi queste fronteggiarsi con i normali stanziamenti di bilancio; in terzo luogo non proroga nè modifica provvedimenti di legge già deliberati per questa materia; quarto: limita il beneficio ai soli funzionari di ruolo, dovendosi escludere tutto il personale avventizio, che, con la legge sui ruoli speciali transitori, ha già ottenuto considerevoli ed indubbi vantaggi. E, per vero, il settimo comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, sui « ruoli speciali transitori » prevede che « il personale non di ruolo (cui viene attribuita una anzianità massima di anni quattro dal 1º maggio 1948) può essere promosso ai gradi ottavo di gruppo A, nono di gruppo B, ed undecimo di gruppo C soltanto in soprannumero e nella medesima proporzione in cui possono essere promossi ai medesimi gradi gli impiegati di ruoli organici ».

Dal che deriva: che il personale fuori ruolo, in aggiunta a tutti gli altri benefici ottenuti, consegue pur quello della promozione per merito comparativo in « soprannumero »; che, data la retroattività massima di servizio al 1º maggio 1948, il personale di ruolo viene escluso dal beneficio pur riconosciuto agli

I COMMISSIONE (Aff. della Pres. del Cons. e dell'int.)

73ª RIUNIONE (27 settembre 1951)

avventizi. Ed infatti, per essere promosso al grado ottavo di gruppo A occorre normalmente un minimo di otto anni di servizio, minimo che, essendo la legge in vigore operativa soltanto fino al 31 dicembre 1951, il personale di ruolo non potrebbe assolutamente raggiungere o completare.

È di chiara evidenza che, dovendosi partire dal 1° gennaio 1948, il periodo minimo si matura, per il personale di ruolo, alla data del 1° maggio 1952 (4 anni di anzianità al 1° maggio 1948 ed altri 4 anni al 1° maggio 1952) onde del beneficio concesso agli avventizi esso non potrebbe in alcun modo usufruire.

Il beneficio è di natura eccezionale e non avrà modo di ripetersi durante tutto il corso della carriera; riguarda il personale che ha prestato servizio militare in zone di operazione, e che ciò nonostante, trovandosi esso in quell'epoca già in ruolo, non ha beneficiato, a differenza di altri di alcun cumulo di anni di servizio.

Per tali considerazioni, che rispondono a principi di giustizia e di eguaglianza, per lo meno di trattamento, propongo la approvazione del disegno di legge n. 1767 di iniziativa del senatore Tartufoli.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Siccome questa materia rientra ormai nella questione della riforma della burocrazia, sentirei il dovere di poter avere su questo disegno di legge il parere del Sottosegretario di Stato onorevole Lucifredi, che ha sostituito il ministro Petrilli nell'incarico di studiare il problema di tale riforma.

Domando, quindi, un rinvio dell'esame di questo disegno di legge, per il quale, *a priori*, dovrei ancora una volta dichiararmi contrario, in considerazione del fatto che è tempo di finirlo con questi criteri di eccezione. Ad ogni

modo, poichè vi è un Sottosegretario preposto allo studio di questa materia, proporrei, per ora, un semplice rinvio.

RICCIO. Aderisco alla richiesta di sospensiva dell'onorevole Sottosegretario anche per un'altra ragione. In presenza, cioè, del sottosegretario Lucifredi, noi potremmo svolgere la discussione di questo disegno di legge nel quadro delle norme, già approvate, di attuazione dei ruoli transitori, discutendo le quali decidemmo di non fare luogo alle provvidenze, previste dal presente disegno di legge, per motivi di ordine formale. Ma ci possono essere motivi di ordine sostanziale, ai quali ha fatto cenno il sottosegretario Bubbio, che possono sconsigliare di estendere i benefici accordati alle altre categorie, che forse non si trovavano nelle stesse condizioni delle categorie per le quali oggi si chiede questo provvedimento.

È necessario che tutto ciò sia chiarito, e per questo la presenza dell'onorevole Lucifredi è indispensabile nella discussione di questo disegno di legge, acciocchè non vengano estesi i benefici che abbiamo creduto di dare con l'istituzione dei ruoli transitori, a quelli che sono già in ruolo, i quali a loro volta hanno avuto tanti altri benefici, che quelli i quali non erano in ruolo non hanno avuto.

RIZZO DOMENICO. Anche a nome del collega Minio accetto la proposta di rinvio formulata dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Nessuno altro domandando di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio avanzata dal Sottosegretario per l'interno, senatore Bubbio.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 13,15.